

IL PROCEDIMENTO

Appare chiaro l'indirizzo applicativo-normativo determinato dalla legge regionale sul V.I.A. e dalle norme di settore, originarie dall'Unione Europea per quanto riguarda:

- la rete viaria, infrastrutturale e di trasporto;
- gli insediamenti abitativi;
- gli insediamenti produttivi.

Le opere infrastrutturali da realizzare come conseguenza degli assetti previsti dal PUT, sono inserite nel percorso procedimentale per accertarne la conformità esecutiva alla vocazione del territorio.

Il PUT con le previsioni cartografiche legate alla infrastrutturazione del territorio e degli ambiti di espansione, sia urbana che produttiva, affronta in termini programmatici le possibili soluzioni.

Il Piano d'area vasta raggiunge la sua dimensione massima nella nostra Regione, proprio con l'intreccio tra il P.U.T., le prescrizioni cartografiche precitate, i P.T.C.P. ed i P.R.G., attraverso la fluidità determinata dai Piani Programma, che costituiscono uno strumento tra operazioni di sintesi degli interventi prodotti dalla programmazione negoziata della legge 662/97 e le vocazioni del territorio, nel quadro della cooperazione-competizione tra ambienti regionali.

Il rispetto della formulazione al punto c) dell'art.6 ed insieme del D.P.R. 357/97 è efficacemente assicurato dalla normativa che stabilisce quali cartografie abbiano carattere non prescrittivo bensì di riferimento strutturale-funzionale per la pianificazione degli Enti Locali e come le stesse non siano idonee a produrre direttamente trasformazioni territoriali.

La stessa normativa stabilisce che qualsiasi tipo di piano applicato ai tematismi relativi, deve avere le caratteristiche elencate al punto 1 dell'allegato G), al fine di stabilire la compatibilità delle interferenze con il sistema ambientale nelle sue componenti abiotiche, biotiche e nelle sue connessioni ecologiche.

La Legge Regionale sulla V.I.A. rafforza e completa il quadro sopradescritto, poiché opera direttamente sui singoli progetti di cui i rispettivi allegati A) e B), mentre i piani operativi saranno valutati in base agli elementi obbligatori di cui al Decreto 357/97, allegato G).

La disciplina stabilita è quindi totalmente compatibile con la proposta di direttiva della CEE per la valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente naturale, costituendo un'applicazione legittima, già obbligatoria per vasti ambiti della nostra Regione, e di cui la stessa utilizzazione, costituisce un decisivo salto di qualità nell'amministrazione e gestione del territorio.